



Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 del DL 39/2009

(rifinanziato con legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le annualità 2024-2029)

CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, SELEZIONE DEGLI INTERVENTI e PRESCRIZIONI GENERALI (annualità 2024-2026)

Approvato con determina del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile n. 343/APC del 05.12.2025

Premessa

Con l'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, lo Stato ha istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico (di seguito Fondo art. 11), attivato attraverso l'emanazione di Ordinanze di Protezione Civile a cadenza annuale dal 2010 al 2016.

Con la prima OPCM n. 3907 del 13.11.2010, relativa all'annualità finanziaria 2010, sono state definite le attività finanziabili e le modalità operative di gestione delle successive sei annualità: la OPCM n. 4007 del 29.02.2012 (annualità 2011) e le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 52 del 20.02.2013 (annualità 2012), n. 171 del 19.06.2014 (annualità 2013), n. 293 del 26.10.2015 (annualità 2014), n. 344 del 09.05.2016 (annualità 2015) e n. 532 del 12.07.2018 (annualità 2016).

Considerati gli importanti risultati ottenuti da detto Fondo nazionale, è stato disposto il rifinanziamento annuale delle misure con legge finanziaria dello Stato, assegnando la competenza di gestione della programmazione al Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Con legge finanziaria 30 dicembre 2018, n. 145 è stato rifinanziato il triennio 2019-2021, disciplinato con la OCDPC 20 maggio 2021, n. 780 (OCDPC 780/2021) che, riprendendo gran parte dei contenuti della programmazione setteennale del Fondo art. 11, introduce tra le tipologie di priorità quella dell'immediata “cantierabilità” degli interventi, con progettazione definitiva e/o esecutiva già disponibile. La successiva OCDPC 24 marzo 2023, n. 978 ha disciplinato la programmazione 2022-2023 e, ad oggi, è l'ultima ordinanza disponibile.

Con legge finanziaria 30 dicembre 2021, n. 234, è stato rifinanziato il Fondo art. 11 per il periodo 2024-2029, disponendo la modifica delle procedure di presentazione dei programmi regionali e della modalità di trasferimento delle risorse (art. 1, comma 472), mantenendo inalterate le procedure in essere per la selezione degli interventi e le prescrizioni tecniche-economiche stabilite dall'ultima Ordinanza (la OCDPC 978/2023).

Tra le attività prioritarie per la mitigazione del rischio sismico, il programma prevede il finanziamento di interventi antisismici (*rafforzamento locale, miglioramento sismico o sostituzione edilizia*) su edifici ospitanti funzioni “strategiche” per finalità di protezione civile (es. COC, COM, CCS,...) risultati ad alto rischio sismico a seguito di verifica di vulnerabilità.

I programmi approvati fino ad oggi dalla Regione Abruzzo, hanno permesso la messa in sicurezza di numerosi edifici strategici altamente vulnerabili o l'edificazione di nuove strutture antisismiche, valorizzando il

patrimonio edilizio esistente, spesso anche di valore storico-architettonico e aumentando l'efficienza operativa in caso di emergenza.

Al fine di semplificare le attività degli Enti/soggetti titolari di interesse per l'invio delle istanze e degli uffici regionali che eseguono le istruttorie, in analogia alle pregresse programmazioni, si ritiene utile definire in un unico documento sintetico tutte le prescrizioni e indicazioni dettate dalle Ordinanze in materia e da altre disposizioni normative regionali e nazionali.

Pertanto, in virtù delle competenze trasferite all'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi della LR 46/2019, si è proceduto a elaborare e approvare i presenti "CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, SELEZIONE DEGLI INTERVENTI e PRESCRIZIONI GENERALI (annualità 2024-2026)".

Il documento recepisce i criteri dettati dalla OCDPC 978/2023, le innovazioni introdotte dalla nuova programmazione 2024-2026, dal nuovo Codice degli Appalti (DLgs 36/2023) e dalle zone sismiche dei Comuni abruzzesi modificate dal Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 4 del 05/07/2024 ai sensi dell'OPCM 3519/2006.

Detti criteri risulteranno valevoli per le assegnazioni dei contributi relativi alle programmazioni regionali delle annualità 2024-2026 in corso di emanazione, e fanno riferimento all'articolato normativo della OCDPC 978/2023 che è riconfermato nei contenuti.

Si procederà all'aggiornamento del presente documento qualora se ne ravvisasse la necessità e nel caso di modifiche sostanziali introdotte dalle nuove Ordinanze di PC o per modifiche dovute a normative sovraordinate da recepire.

INDICE CONTENUTO

1 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE	3
2 – CRITERI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE.....	3
3 – FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	4
4 – ATTRIBUZIONE DI PRIORITÀ	4
5 – SPECIFICHE MINIME PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
6 – MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO	7
7 – MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE	8
8 – TEMPISTICHE E REVOCHE	9

Allegato – ABRUZZO: Elenco dei comuni con $ag > 0,125$ g e periodi di classificazione (estratto Allegato 7 alla OCDPC 978/2023)

1 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

Gli Enti pubblici interessati possono presentare istanza di ammissione a finanziamento per un solo edificio con le seguenti caratteristiche:

- a) ospitante almeno una funzione a carattere “strategico” per finalità di protezione civile in caso di emergenza, tra quelle definite nell’elenco A dell’Allegato 1 approvato con DGR 1009/2008 (https://protezionecivile.regenze.abruzzo.it/agenzia/files/rischio%20sismico/piani%20INT%20antisismici/ALL1_categorie_operestrategiche_rilevanti.pdf). La funzione strategica deve essere indicata nel Piano di protezione civile di livello comunale o sovraordinato, approvato e vigente alla data di presentazione dell’istanza;
- b) disponibilità degli indici di rischio sismico α_{uv} (ζ_E) allo SLV e α_{ed} allo SLD, ottenuti a seguito di verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa o preesistenti (da convertire se calcolati con OPCM 3274/2003, anche con procedure semplificate).
- c) ubicato nei comuni indicati in Allegato 7 alla OCDPC 978/2023 con valori di accelerazione al suolo superiori a 0,125 g (elenco riportato in calce al presente documento);
- d) ubicato nei comuni fuori Allegato 7 ma con amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche vigenti, che determinino un valore dell’accelerazione orizzontale massima attesa in superficie (S^*ag) non inferiore a 0,125 g;
- e) di proprietà pubblica (per eventuali porzioni di proprietà privata si deve acquisire la disponibilità all’esecuzione degli interventi strutturali e possono essere a carico dei fondi regionali solo ed esclusivamente quelli sulle strutture portanti comuni);

Solo le caratteristiche di cui ai punti c) e d) sono alternative (una delle due), tutti gli altri requisiti devono essere attestati e/o posseduti entro il termine indicato dall’avviso pubblico.

2 – CRITERI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

Sono escluse dal finanziamento le istanze relative a edifici che, pur in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 1, rientrano nelle seguenti condizioni:

- a) con valori dell’indice di rischio α_{uv} (ζ_E) superiore a 0,80;
- b) ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4 del PAI vigente, non delocalizzabili;
- c) collabenti o ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- d) realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- e) oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data dell’avviso pubblico;
- f) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per stessa finalità (interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione) a meno che non possano essere realizzati interventi in stralci funzionali su unità o porzioni strutturali autonome (cielo-terra);
- g) di proprietà di soggetti pubblici destinatari di un contributo per un intervento antisismico per altro edificio o opera strategica, assegnato nelle programmazioni precedenti con le risorse del Fondo art. 11 (annualità precedenti);
- h) tutti gli edifici a carattere “rilevante” (non sede di funzioni strategiche) per le conseguenze di un loro eventuale collasso, come definiti nell’elenco B dell’Allegato 1 alla DGR 1009/2008 (https://protezionecivile.regenze.abruzzo.it/agenzia/files/rischio%20sismico/piani%20INT%20antisismici/ALL1_categorie_operestrategiche_rilevanti.pdf);
- i) istanze pervenute oltre i termini stabiliti nell’avviso pubblico trasmesso dall’Agenzia (salvo proroghe).

3 – FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

L’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dell’ufficio “Prevenzione rischio sismico” del Servizio Prevenzione dei rischi di protezione civile (APC001), provvede a valutare l’ammissibilità delle istanze pervenute entro i termini, sulla base dei criteri indicati nel presente documento e, in particolare, verifica il possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 1 e 2.

In caso di riscontro di almeno uno dei requisiti di inammissibilità dell’istanza di cui al paragrafo 2, l’ufficio provvede a inviare nota informativa con le relative motivazioni di esclusione.

Per tutte le istanze ammissibili si procede alla valutazione per la verifica di sussistenza dei requisiti tecnici ed economici previsti dalla programmazione nazionale e riportati nei successivi paragrafi 5 e 6. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, gli stessi dovranno pervenire entro 10 gg (salvo proroghe), pena l’esclusione dal programma.

Gli edifici valutati ammissibili saranno inseriti in appositi elenchi suddivisi per tipologia di funzione strategica ospitata:

- Elenco A. Elenco sedi strategiche operative e di coordinamento dell’emergenza: Centri Operativi Comunali (COC), Centri Operativi Misti (COM), Centri di Coordinamento d’Ambito (CCA), Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Elenco B. Elenco sedi strategiche per intervento operativo (caserme e sedi operative di VVF, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ...) esclusivamente di proprietà di Comuni/Province o altri Enti locali abruzzesi;
- Elenco C. Elenco altre sedi strategiche (escluse dai precedenti elenchi).

In analogia alle pregresse programmazioni, le assegnazioni dei contributi saranno effettuate sulla base delle risorse disponibili a partire dall’Elenco A e fino ad esaurimento fondi.

Al fine di ottimizzare le risorse ed evitare la restituzione delle stesse allo Stato, qualora l’ultimo intervento finanziabile in elenco non trovasse adeguata copertura economica rispetto al contributo massimo concedibile (vedi paragrafo 6) e l’Ente beneficiario dichiarasse l’impossibilità a coprire la differenza con fondi propri, detto intervento potrà beneficiare di priorità assoluta nell’eventuale programmazione successiva. Al contempo, se l’intervento successivo in elenco presentasse un importo congruente con i fondi residui disponibili e/o l’Ente beneficiario garantisse la differenza con fondi propri, è consentito procedere allo scorrimento della graduatoria.

4 – ATTRIBUZIONE DI PRIORITÀ

Sono da considerarsi fattori di premialità nella formazione delle graduatorie di merito le seguenti fattispecie, da applicare secondo l’ordine di priorità sotto riportato:

- Priorità 1. intervento in priorità in quanto spostato da programmazione precedente per esaurimento fondi, come definito all’ultimo capoverso del paragrafo 3 (solo se ricorre);
- Priorità 2. intervento con Progettazione **Esecutiva** immediatamente cantierabile;
- Priorità 3. intervento con Progettazione di **Fattibilità Tecnico Economica** (PFTE)* redatto ai sensi dell’art. 41, comma 1 del Dlgs 36/2023, da porre a base di gara;
- Priorità 4. valore minore dell’indice di rischio α_{uv} (ζ_E) e, in caso di pari merito, valore dell’indice α_{ed} ;
- Priorità 5. priorità agli edifici ubicati nei Comuni ad alta e media sismicità in zona 1 e 2, ai sensi della vigente classificazione sismica approvata con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 4 del 05/07/2024, ordinati sulla base del valore di ag dal più alto al più basso, indicato nell’elenco riportato in allegato al presente documento (Allegato 7 alla OCDPC 978/2023);
- Priorità 6. priorità agli interventi antisismici o alla delocalizzazione della funzione strategica in un nuovo edificio, purché sia dimostrato il miglioramento dell’efficienza operativa del sistema di emergenza analizzato dalla CLE (solo con CLE comunale già approvata).

La priorità per la progettazione potrà essere attribuita solo se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- viene trasmessa tutta la documentazione obbligatoria indicata la paragrafo 7 e quella non obbligatoria relativa al progetto (lettera d), il CUP e l'atto di approvazione del progetto;
- la tipologia di intervento è ricompresa tra quelle ammesse dal programma (art. 2, comma 1, lettera b) della OCDPC 978/2023) di cui al seguente paragrafo 5, nel rispetto delle prescrizioni ivi descritte;
- l'importo complessivo del progetto è contenuto nella somma massima concedibile secondo il costo parametrico indicato al paragrafo 6. In caso di progetto con importo superiore, la priorità è attribuita solo se il soggetto proponente garantisce la copertura della quota eccedente con fondi propri o altri fondi pubblici cumulabili.

*La medesima priorità del progetto di PFTE è attribuita agli interventi che dispongono del progetto “Definitivo” redatto ai sensi dell’art. 23, comma 7 del Dlgs 50/2016, purché venga riapprovato secondo le indicazioni dell’art. 41, comma 1 del Dlgs 36/2023.

5 – SPECIFICHE MINIME PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta, i soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell’incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, devono assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l’edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell’allegato 5 all’OCDPC 978/2023, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso;
- b) gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda più avanti specificati pari al **60%** ($\alpha_{uv} (\zeta_E) \geq 0,6$) salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici;
- c) gli interventi di demolizione e ricostruzione in situ (sostituzione edilizia) devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell’intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 6;
- d) gli interventi di demolizione e ricostruzione fuori situ (delocalizzazione) possono essere attuati solo se, ad invarianza di spesa, si raggiunga l’adeguamento sismico delle strutture, sia garantito un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza. Sul sito originario, rinvenuto dalla demolizione dell’edificio esistente, deve essere imposto un vincolo urbanistico di inedificabilità. Ricadono in tale fattispecie anche gli edifici ubicati in zona R4 del PAI vigente, ad alto rischio idrogeologico per i quali è obbligatorio l’intervento di delocalizzazione. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell’intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 6;
- e) gli interventi di delocalizzazione senza demolizione dell’edificio originario possono essere attuati solo se l’edificio originario è di interesse storico sottoposto a vincolo espresso ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o

rilevanti. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 6;

Si specifica che il programma nazionale è volto alla messa in sicurezza degli edifici esistenti e prevede prioritariamente il finanziamento di interventi di miglioramento sismico o di rafforzamento locale ove tecnicamente impossibile operare il miglioramento. **Eventuali proposte di interventi di delocalizzazione sono attuabili purché, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nel presente documento, l'Ente proponente garantisca la copertura economica delle ulteriori spese che si rendessero necessarie per rendere il nuovo edificio completo e funzionante, con particolare riguardo ai locali ospitanti le funzioni strategiche.**

Qualora nel sito di delocalizzazione insista un edificio e che lo stesso debba essere demolito al fine di liberare l'area per la ricostruzione della nuova sede strategica, le spese per la demolizione (totale o parziale) non possono essere poste a carico dei fondi statali in argomento. L'ente proponente deve garantire la copertura totale della spesa occorrente per la demolizione e la sistemazione dell'area rinvenuta. In assenza di detta attestazione il progetto proposto non potrà essere preso in considerazione e non sarà attribuita alcun tipo di priorità.

Le agevolazioni previste per gli edifici di interesse storico-architettonico sono riconosciute solo se viene fornito apposito atto di vincolo espresso dalla competente Soprintendenza del MIC, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Tutte le tipologie di intervento sopra indicate devono garantire un maggiore livello di sicurezza sismica dell'edificio originario in **Classe d'uso IV** (edificio strategico) ai sensi della vigente normativa tecnica (D.M. 17.01.2018).

Per gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico, il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione del raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi specificati al punto b).

Inoltre, per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le modalità definite dalle «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017.

Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche, eseguite ai sensi del paragrafo 8.3 delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni “NTC 2018” (DM 17 gennaio 2018) e Circolare (C8.3), riferite alle condizioni PRIMA e DOPO l'intervento, nelle schede di sintesi DPC disponibili in formato editabile sul sito istituzionale (https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/agenzia/wp-content/uploads/2023/04/Allegato-2-scheda-edifici_COMPILABILE.pdf).

Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L'intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al successivo paragrafo 6.

Per gli interventi di miglioramento sismico, nel rispetto delle condizioni minime sopra indicate, il soggetto beneficiario è tenuto a verificare con il progettista incaricato ogni possibile soluzione che tenda ad ottenere l'adeguamento sismico della struttura secondo la vigente normativa tecnica o, quantomeno, il massimo valore dell'indice di rischio sismico tecnicamente ed economicamente raggiungibile con l'importo assegnato.

Per quanto attiene le strutture o i locali ospitanti le funzioni strategiche (compresi locali annessi e accessi), non sono ammesse realizzazioni di opere parziali o a grezzo, da completarsi in seguito. Tali strutture/locali potranno essere oggetto di apposito controllo in loco per verificare che siano complete e funzionanti, come richiesto dal Piano regionale.

Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal DPR n. 380/2001, inoltre, il Comune è tenuto ad acquisire le preventive autorizzazioni/nulla osta/pareri previsti per legge e di competenza degli enti tutelari territoriali.

Per interventi di importo complessivo a base d'asta uguale o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria è necessario acquisire il preventivo parere del CRTA sul progetto definitivo/esecutivo a base di gara, prima dell'indizione della gara d'appalto (art. 3, comma 1, lettera a della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 "Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici", e s.m.i.).

In caso di delocalizzazione della funzione strategica, il Comune si deve impegnare (con apposita deliberazione consiliare di adozione), ad allocare la funzione strategica all'interno del nuovo fabbricato a conclusione dei lavori e ad aggiornare il proprio Piano di Emergenza comunale (e/o sovraordinato) curandone l'invio alla Regione per le attività di competenza.

Il Comune è tenuto al recepimento delle informazioni strutturali del Piano di Emergenza nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, secondo quanto disposto dalla LR 28/2011.

6 – MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Per gli interventi di cui al paragrafo 5, il costo convenzionale di intervento è determinato nella seguente misura massima (costi indicati all'art. 15 dell'OCDPC 978/2023) riferito al volume lordo (vuoto per pieno) dell'edificio soggetto all'intervento:

- a) rafforzamento locale: 150,00 euro per ogni metro cubo;
- b) miglioramento sismico: 225,00 euro per ogni metro cubo;
- c) demolizione e ricostruzione: 300,00 euro per ogni metro cubo.

Il costo convenzionale è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita, collaudata e funzionante.

Ulteriori interventi, finiture e/o costi non previsti o eccedenti la quota finanziata, sono comunque a carico del soggetto beneficiario/attuatore.

I costi unitari suddetti sono da considerarsi minimi e potrebbero essere oggetto di modifica in aumento, sulla base delle disposizioni che potrebbero essere inserite nella nuova programmazione per adeguamento costi alla rivalutazione ISTAT.

Il contributo concesso a carico del Fondo nazionale è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto tra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α_{uv} il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con α_{ed} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380 - 400 * \alpha) / 3] \%$ del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende il minore tra α_{uv} ed α_{ed} nel caso di edifici, o comunque α_{uv} qualora α_{ed} non fosse disponibile.

I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo fondamentale della struttura.

Il suddetto costo massimo di intervento, stimato convenzionalmente, può essere rimodulato dall’Ente attuatore in fase progettuale senza l’obbligo del cofinanziamento, fermo restando il limite massimo del contributo concesso, la completezza delle opere ed il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente documento.

Il finanziamento concesso è destinato prioritariamente alla realizzazione di interventi di tipo strutturale, non sono ammessi a carico dei fondi statali, lavori di finitura, completamento, isolamento termico, sostituzione infissi e quant’altro, se non strettamente necessari e funzionali alla realizzazione degli interventi antisismici in programma.

L’importo finanziato dal Fondo nazionale può essere integrato con ulteriori contributi a carico di fondi propri del soggetto beneficiario o concessi da altri Enti o soggetti privati, ad esclusione dei finanziamenti dello Stato concessi per le medesime finalità (interventi di adeguamento/miglioramento sismico, rafforzamento locale e ricostruzione). In tal caso, al fine di agevolare la verifica di finalizzazione dei fondi, le categorie dei lavori ed i relativi costi devono essere chiaramente indicati nel computo metrico estimativo e dovranno essere redatti QE separati oltre a quello generale.

Per l’ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, si consiglia di valutare il ricorso ai fondi statali recati dal D.M. 16 febbraio 2016 (detto anche “Conto Termico - PA”), finalizzati all’incentivazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in vigore dal 31 maggio 2016. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto tale tipologia di fondi statali cumulabile con i fondi in argomento. Il progetto di miglioramento sismico può essere presentato unitamente agli interventi di efficientamento energetico avendo cura di predisporre computi metrici e quadri economici separati.

In riferimento all’importo effettivo dell’intervento, risultante dal rendiconto finale, la quota parte a carico dello Stato non può in nessun caso superare il contributo assegnato.

Nel caso di nuove realizzazioni (demolizione e ricostruzione o delocalizzazione) qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all’80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento, può essere considerato l’intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all’80% del volume esistente, il volume da considerare nel calcolo è dato dal volume ricostruito maggiorato del 25%.

A conclusione dei lavori le eventuali economie devono essere segnalate alla Regione, a cura del Responsabile del procedimento, la quale provvederà ad inviare le modalità di restituzione delle somme non spese.

L’utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della Regione.

7 – MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

Inviare le istanze via PEC all’indirizzo del Servizio Prevenzione dei rischi di protezione civile dell’Agenzia:

apc001@pec.regione.abruzzo.it

entro la data stabilita nell’avviso pubblico, salvo proroghe (farà fede la data di trasmissione nella ricevuta di invio della mail pec). Le istanze pervenute oltre tale termine non potranno essere prese in considerazione.

La documentazione digitale oltre i 20 Mb dovrà essere trasmessa tramite apposito link con scadenza illimitata, che garantisca le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Documentazione minima obbligatoria da trasmettere:

A. **Nota di richiesta** (firmata dal Sindaco o legale rappresentante dell’Ente) per l’inserimento dell’edificio strategico negli elenchi corrispondenti, con il seguente contenuto:

- a. indicazione della funzione strategica ospitata;
- b. attestazione del possesso dei requisiti indicati al paragrafo 1;
- c. indicazione di eventuali finanziamenti pregressi ricevuti (citare fonti e importi) per interventi antisismici sulla medesima struttura e data di realizzazione degli stessi;

- d. eventuale disponibilità di progettazione pregressa (definitiva o esecutiva);
 - e. attestazione della copertura economica eccedente se i costi del progetto superano la quota massima del contributo statale concedibile (vedi paragrafo 6).
- B. **Relazione tecnica** di descrizione generale dell'opera e di **valutazione della sicurezza** (ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC 2018 e Circolare esplicativa) con commento degli esiti delle verifiche statiche e sismiche, con i seguenti contenuti minimi:
- anno di progettazione e costruzione dell'opera;
 - volumetria complessiva dell'edificio (volumetria del nuovo edificio in caso di intervento di demolizione e ricostruzione, in sito e fuori sito);
 - indice di rischio valutato secondo lo α_{uv} (ζ_E) (obbligatorio) e α_{ed} con interpretazione generale dei risultati ottenuti dalla verifica e individuazione degli elementi più vulnerabili;
 - proposta di intervento da realizzare (rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione in sito o fuori sito) ai sensi del paragrafo 5;
- C. **Scheda di “Livello 1 e 2 – DPC” ANTE OPERAM** - da inviare in formato elettronico debitamente sottoscritta (una scheda per ciascuna unità strutturale componente l'edificio);
- D. Stralcio del **Piano di protezione civile** con l'indicazione dell'ubicazione della funzione strategica assegnata all'edificio in questione, vigente alla data di trasmissione dell'istanza.

Altra documentazione non obbligatoria da trasmettere con apposito link, ai fini dell'assegnazione delle priorità:

- a. determina di approvazione del progetto;
- b. codice CUP dell'intervento (anche provvisorio);
- c. atto di vincolo MIC per edificio di valore storico-architettonico (solo se ricorre);
- d. documentazione progettuale disponibile (PSTE/Esecutivo):
 1. relazione generale descrittiva;
 2. relazione tecnica generale con la valutazione della sicurezza ante e post operam e attestazione degli indici di rischio finali raggiungibili con l'intervento proposto;
 3. scheda di “Livello 1 e 2 – DPC” – POST OPERAM;
 4. quadro economico (Q.E.) con voci di spesa separate se presente la quota di cofinanziamento o altro contributo cumulabile;
 5. computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezzario regionale vigente;
 6. elaborati cartografici di progetto (ante e post operam);
 7. elaborato cartografico individuante gli spazi destinati alla sede strategica;
 8. documentazione fotografica.

Trasmettere esclusivamente la documentazione progettuale sopra riportata in quanto, ai fini dell'applicazione delle priorità indicate al paragrafo 4, la valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica della congruenza della spesa di cui al paragrafo 6, alla verifica del rispetto dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e dei requisiti tecnici previsti al paragrafo 5. Ulteriore documentazione inviata non sarà presa in considerazione.

8 – TEMPISTICHE E REVOCHÉ

Le risorse assegnate agli Enti beneficiari devono essere “utilizzate” entro il termine perentorio di **36 mesi** dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di trasferimento all’Agenzia delle risorse statali delle annualità finanziarie di riferimento del programma (2024-2026).

I termini sono perentori e non soggetti a proroga, se non con atto normativo dello Stato.

Superato detto termine, le risorse diventano “non utilizzate” e saranno oggetto di revoca da parte dello Stato, con recupero delle somme eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

Nel caso degli interventi strutturali, ai sensi dell’art. 19 dell’OCDPC 978/2023, le risorse si definiscono “utilizzate” quando:

- a) risulta affidata la progettazione definitiva degli interventi;
- b) è stata aggiudicata la gara di appalto, in caso di finanziamento con assegnazione di priorità per il progetto (esecutivo/PFTE).

Per scongiurare la perdita di importanti risorse, l’Agenzia ha la facoltà di ridurre la tempistica sopra indicata e introdurre altri termini perentori per le fasi intermedie e finali.

La revoca del contributo può essere disposta, altresì, nel caso di accertamento - anche tardivo - della mancanza dei requisiti indicati al paragrafo 1 (o la verifica dell’esistenza delle condizioni di esclusione di cui al paragrafo 2) e per il mancato raggiungimento delle specifiche minime di intervento riportate al paragrafo 5.

In caso di revoca per violazione o inadempienza, l’ente beneficiario non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o rimborso delle spese sostenute. Qualora l’inadempienza sia ascrivibile a cause non prevedibili e non dipendenti dall’Ente, è riconosciuta la copertura economica a carico dei fondi statali delle spese sostenute (documentate e certificate) fino alla data dell’accadimento dell’evento imprevedibile (terremoto, alluvione, frana o altro evento emergenziale).

La revoca può essere disposta anche nel caso sia accertato che l’Ente, a conclusione dell’intervento, non abbia provveduto a individuare l’allocazione delle funzioni “strategiche” degli edifici e delle aree nei Piani di protezione civile e, per i Comuni, a recepirne i contenuti nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, in attuazione a quanto disposto dalla LR 28/2011 e dalla OCDPC 978/2023.

L’Ente proponente si dovrà impegnare a mantenere la funzione strategica all’interno dell’edificio oggetto di finanziamento per almeno 5 anni dalla conclusione dell’intervento, pena la revoca dei fondi e restituzione delle somme trasferite.

ABRUZZO**Elenco dei comuni con ag>0,125 g e periodi di classificazione**

Codice Istat	Prov.	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13066001	066	Acciano	0.259536	1915	
13066002	066	Aielli	0.259638	1915	
13066003	066	Alfedena	0.267259	1915	
13066004	066	Anversa degli Abruzzi	0.261266	1915	
13066005	066	Ateleta	0.252795	1935	
13066006	066	Avezzano	0.253496	1915	
13066007	066	Balsorano	0.245485	1915	
13066008	066	Barete	0.260159	1915	
13066009	066	Barisciano	0.260143	1915	
13066010	066	Barrea	0.265366	1915	
13066011	066	Bisegna	0.261532	1915	
13066012	066	Bugnara	0.260263	1915	
13066013	066	Cagnano Amiterno	0.260076	1915	
13066014	066	Calascio	0.252692	1962	
13066015	066	Campo di Giove	0.249713	1915	
13066016	066	Campotosto	0.259592	1927	
13066017	066	Canistro	0.215907	1915	
13066018	066	Cansano	0.252673	1915	
13066019	066	Capestrano	0.250584	1915	
13066020	066	Capistrello	0.232821	1915	
13066021	066	Capitignano	0.260491	1962	
13066022	066	Caporciano	0.2589	1915	
13066023	066	Cappadocia	0.198124	1915	
13066024	066	Carapelle Calvisio	0.255937	1915	
13066025	066	Carsoli	0.189406	1915	
13066026	066	Castel del Monte	0.241896	1915	
13066027	066	Castel di Ieri	0.259956	1915	
13066028	066	Castel di Sangro	0.267209	1915	
13066029	066	Castellafiume	0.207062	1915	
13066030	066	Castelvecchio Calvisio	0.254174	1915	
13066031	066	Castelvecchio Subequo	0.26007	1915	
13066032	066	Celano	0.259106	1915	
13066033	066	Cerchio	0.259483	1915	
13066034	066	Civita d'Antino	0.221189	1915	
13066035	066	Civitella Alfedena	0.263819	1915	
13066036	066	Civitella Roveto	0.215554	1915	
13066037	066	Cocullo	0.260908	1915	
13066038	066	Collarmele	0.260043	1915	
13066039	066	Collelongo	0.245932	1915	
13066040	066	Collepietro	0.25386	1915	
13066041	066	Corfinio	0.2567	1927*	
13066042	066	Fagnano Alto	0.260486	1915	
13066043	066	Fontecchio	0.260026	1915	
13066044	066	Fossa	0.260916	1915	
13066045	066	Gagliano Aterno	0.26043	1915	
13066046	066	Gioia dei Marsi	0.260351	1915	
13066047	066	Goriano Scoli	0.26036	1915	
13066048	066	Introdacqua	0.2594	1915	
13066049	066	L'Aquila	0.260984	1915	
13066050	066	Lecce nei Marsi	0.259987	1915	
13066051	066	Luco dei Marsi	0.239818	1915	
13066052	066	Lucoli	0.259109	1915	
13066053	066	Magliano de' Marsi	0.244748	1915	
13066054	066	Massa d'Albe	0.254221	1915	
13066055	066	Molina Aterno	0.259253	1915	
13066056	066	Montereale	0.260382	1927	
13066057	066	Morino	0.209148	1915	
13066058	066	Navelli	0.257592	1915	
13066059	066	Ocre	0.260902	1915	
13066060	066	Ofena	0.249627	1915	
13066061	066	Opi	0.261395	1915	
13066062	066	Oricola	0.167877	1915	
13066063	066	Ortona dei Marsi	0.261362	1915	

Codice Istat	Prov.	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13066064	066	Ortucchio	0.258338	1915	
13066065	066	O vindoli	0.25889	1915	
13066066	066	Pacentro	0.249222	1915	
13066067	066	Pereto	0.170421	1915	
13066068	066	Pescasseroli	0.260736	1915	
13066069	066	Pescina	0.260297	1915	
13066070	066	Pescocostanzo	0.258774	1980	
13066071	066	Pettorano sul Gizio	0.258446	1915	
13066072	066	Pizzoli	0.260437	1915	
13066073	066	Poggio Picenze	0.260095	1915	
13066074	066	Prata d'Ansidi onia	0.259677	1915	
13066075	066	Pratola Peligna	0.25709	1915	
13066076	066	Prezza	0.25949	1915	
13066077	066	Raiano	0.258632	1915	
13066078	066	Rivisondoli	0.259763	1935	
13066079	066	Roccacasale	0.252315	1915	
13066080	066	Rocca di Botte	0.164706	1915	
13066081	066	Rocca di Cambio	0.260663	1915	
13066082	066	Rocca di Mezzo	0.260579	1915	
13066083	066	Rocca Pia	0.260501	1915	
13066084	066	Roccaraso	0.262385	1980	
13066085	066	San Benedetto dei Marsi	0.259447	1915	
13066086	066	San Benedetto in Perillis	0.25743	1915	
13066087	066	San Demetrio ne' Vestini	0.260591	1915	
13066088	066	San Pio delle Camere	0.258975	1915	
13066089	066	Sante Marie	0.21555	1915	
13066090	066	Sant'Eusanio Forconese	0.260788	1915	
13066091	066	Santo Stefano di Sessanio	0.256406	1915	
13066092	066	San Vincenzo Valle Roveto	0.232983	1915	
13066093	066	Scanno	0.262476	1915	
13066094	066	Scontrone	0.269133	1915	
13066095	066	Scoppito	0.258959	1915	
13066096	066	Scurcola Marsicana	0.241542	1915	
13066097	066	Secinaro	0.260314	1915	
13066098	066	Sulmona	0.25858	1915	
13066099	066	Tagliacozzo	0.224601	1915	
13066100	066	Tione degli Abruzzi	0.26004	1915	
13066101	066	Tornimparte	0.258555	1915	
13066102	066	Trasacco	0.250292	1915	
13066103	066	Villalago	0.262056	1915	
13066104	066	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	0.241953	1915	
13066105	066	Villa Sant'Angelo	0.260541	1915	
13066106	066	Villavallelonga	0.252503	1915	
13066107	066	Villetta Barrea	0.263649	1915	
13066108	066	Vittorito	0.257161	1915	
13067001	067	Alba Adriatica	0.174884	2003	
13067002	067	Ancarano	0.17673	1946	
13067003	067	Arsita	0.196748	1962	
13067004	067	Atri	0.176523	2003	
13067005	067	Basciano	0.189192	1962	
13067006	067	Bellante	0.177621	2003	
13067007	067	Bisenti	0.189787	1962	
13067008	067	Campli	0.186473	1962	
13067009	067	Canzano	0.179154	2003	
13067010	067	Castel Castagna	0.198569	1962	
13067011	067	Castellalto	0.178231	2003	
13067012	067	Castelli	0.212496	1915	1927-1962
13067013	067	Castiglione Messer Raimondo	0.184801	1982	
13067014	067	Castilenti	0.178225	1982	
13067015	067	Cellino Attanasio	0.181756	1962	
13067016	067	Cermignano	0.185721	1962	
13067017	067	Civitella del Tronto	0.18252	2003	
13067018	067	Colledara	0.222567	1962	
13067019	067	Colonnella	0.179167	2003	
13067020	067	Controguerra	0.176608	1946	
13067021	067	Corropoli	0.175845	1946	
13067022	067	Cortino	0.241429	1982	
13067023	067	Crognaleto	0.253458	1962	
13067024	067	Fano Adriano	0.243368	1962	
13067025	067	Giulianova	0.173551	2003	
13067026	067	Isola del Gran Sasso d'Italia	0.243328	1962	
13067027	067	Montefino	0.179609	2003	
13067028	067	Montorio al Vomano	0.231508	1962	

Codice Istat	Prov.	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13067029	067	Morro d'Oro	0.17535	2003	
13067030	067	Mosciano Sant'Angelo	0.175649	2003	
13067031	067	Nereto	0.175945	1946	
13067032	067	Notaresco	0.176545	2003	
13067033	067	Penna Sant'Andrea	0.187609	1915	1927-1962
13067034	067	Pietracamela	0.245901	1982	
13067035	067	Pineto	0.168417	2003	
13067036	067	Rocca Santa Maria	0.23715	1982	
13067037	067	Roseto degli Abruzzi	0.173216	2003	
13067038	067	Sant'Egidio alia Vibrata	0.178947	1946	
13067039	067	Sant'Omero	0.176674	2003	
13067040	067	Silvi	0.163567	2003	
13067041	067	Teramo	0.198532	1984*	
13067042	067	Torano Nuovo	0.176385	1946	
13067043	067	Torricella Sicura	0.209262	1962	
13067044	067	Tortoreto	0.175216	2003	
13067045	067	Tossicia	0.226336	1915	1927-1962
13067046	067	Valle Castellana	0.228753	1982	
13067047	067	Martinsicuro	0.179519	2003	
13068001	068	Abbateggio	0.19608	1915	
13068002	068	Alanno	0.194995	1915	
13068003	068	Bolognano	0.225837	1982*	
13068004	068	Brittoli	0.221619	1962	
13068005	068	Bussi sul Tirino	0.250898	1915	
13068006	068	Cappelle sul Tavo	0.164105	2003	
13068007	068	CaramanicoTerme	0.226109	1915	
13068008	068	Carpineto della Nora	0.215694	1927	
13068009	068	Castiglione a Casauria	0.235655	1915	
13068010	068	Catignano	0.189803	1915	
13068011	068	Cepagatti	0.175087	1982	
13068012	068	Città Sant'Angelo	0.172814	2003	
13068013	068	Civitaquana	0.198781	1915	
13068014	068	Civitella Casanova	0.201257	1915	
13068015	068	Collecervino	0.174458	1915	1927-2003
13068016	068	Corvara	0.217698	1915	
13068017	068	Cugnoli	0.201369	1915	
13068018	068	Elice	0.176004	1962	
13068019	068	Farindola	0.196248	1962	
13068020	068	Lettomanoppello	0.190585	1915	
13068021	068	Loreto Aprutino	0.184978	1982	
13068022	068	Manoppello	0.184305	1915	
13068023	068	Montebello di Bertona	0.192004	1962	
13068024	068	Montesilvano	0.161888	2003	
13068025	068	Moscufo	0.174565	2003	
13068026	068	Nocciano	0.186185	1982	
13068027	068	Penne	0.186515	1982	
13068028	068	Pescara	0.151117	2003	
13068029	068	Pescosansonesco	0.238793	1915	
13068030	068	Pianella	0.178997	1982	
13068031	068	Picciano	0.176655	1982	
13068032	068	Pietranico	0.20944	1915	
13068033	068	Popoli	0.254959	1915	
13068034	068	Roccamorice	0.196964	1915	
13068035	068	Rosciano	0.182973	1982	
13068036	068	Salle	0.227365	1915	
13068037	068	Sant'Eufemia a Maiella	0.231522	1935*	
13068038	068	San Valentino in Abruzzo Citeriore	0.208233	1962*	
13068039	068	Scafa	0.202009	1915	1935-1962
13068040	068	Serramonacesca	0.185806	1915	
13068041	068	Spoltore	0.166149	2003	
13068042	068	Tocco da Casauria	0.235904	1915	
13068043	068	Torre de' Passeri	0.220224	1915	
13068044	068	Turrivalignani	0.190176	1927	
13068045	068	Vicoli	0.197703	1915	
13068046	068	Villa Celiera	0.200565	1927	
13069001	069	Altino	0.150974	1935	
13069002	069	Archi	0.141469	1982	
13069003	069	Ari	0.156032	2003	
13069004	069	Arielli	0.141613	2003	
13069005	069	Atessa	0.128145	2003	
13069006	069	Bomba	0.141283	1982	
13069007	069	Borrello	0.177808	1935	

Codice Istat	Prov.	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13069008	069	Bucchianico	0.169275	1982	
13069009	069	Montebello sul Sangro	0.158727	1980	
13069010	069	Canosa Sannita	0.13587	2003	
13069012	069	Carunchio	0.132631	1982	
13069013	069	Casacanditella	0.166385	1935	
13069016	069	Casalincontrada	0.175087	1982	
13069017	069	Casoli	0.166241	1935	
13069018	069	Castel Frentano	0.142184	1982	
13069019	069	Castelguidone	0.167378	1982	
13069020	069	Castiglione Messer Marino	0.154664	1982	
13069021	069	Celenza sul Trigno	0.145183	1982	
13069022	069	Chieti	0.175024	2003	
13069023	069	Civitaluparella	0.173976	1980	
13069024	069	Civitella Messer Raimondo	0.180247	1915	1927-1935
13069025	069	Colledimacine	0.199156	1980	
13069026	069	Colledimezzo	0.139112	1982	
13069027	069	Crecchio	0.134804	2003	
13069030	069	Fara Filiorum Petri	0.173988	1982	
13069031	069	Fara San Martino	0.179341	1935	
13069032	069	Filetto	0.163469	1982	
13069034	069	Fraine	0.13845	1982	
13069035	069	Francavilla al Mare	0.133114	2003	
13069039	069	Gamberale	0.231298	1935	
13069040	069	Gessopalena	0.176804	1935	
13069042	069	Giuliano Teatino	0.141658	2003	
13069043	069	Guardiagrele	0.176675	1935	
13069045	069	Lama dei Peligni	0.19569	1935	
13069046	069	Lanciano	0.129742	2003	
13069048	069	Lettopalena	0.217531	1962	
13069050	069	Miglianico	0.142241	2003	
13069051	069	Montazzoli	0.135825	1982	
13069052	069	Monteferrante	0.141756	1982	
13069053	069	Montelapiano	0.153629	1980	
13069054	069	Montenerodomo	0.207674	1980	
13069057	069	Orsogna	0.154724	1982	
13069060	069	Palena	0.231561	1935	
13069062	069	Palombaro	0.173658	1935	
13069063	069	Pennadomo	0.155845	1935	
13069064	069	Pennapiedimonte	0.175842	1982*	
13069065	069	Perano	0.135534	1982	
13069066	069	Pizzoferrato	0.219009	1935	
13069067	069	Poggiofiorito	0.138596	2003	
13069069	069	Pretoro	0.185647	1982	
13069070	069	Quadri	0.193263	1980	
13069071	069	Rapino	0.175083	1935	
13069072	069	Ripa Teatina	0.148251	2003	
13069073	069	Roccamontepiano	0.17889	1915	1927-1935
13069075	069	Roccascalegna	0.159728	1935	
13069076	069	Roccaspinalveti	0.135775	1982	
13069077	069	Roio del Sangro	0.154399	1984	
13069078	069	Rosello	0.167334	1982	
13069080	069	San Giovanni Lipioni	0.162108	1982	
13069081	069	San Giovanni Teatino	0.157662	2003	
13069082	069	San Martino sulla Marrucina	0.167499	1935	
13069085	069	Sant'Eusanio del Sangro	0.150539	1982	
13069088	069	Schiavi di Abruzzo	0.187549	1982	
13069089	069	Taranta Peligna	0.20196	1915	1927-1935
13069090	069	Tollo	0.125926	2003	
13069092	069	Tornareccio	0.125023	1982	
13069093	069	Torrebruna	0.155236	1982	
13069094	069	Torrevecchia Teatina	0.147292	2003	
13069095	069	Torricella Peligna	0.184383	1935	
13069097	069	Tufillo	0.129775	2003	
13069098	069	Vacri	0.158013	2003	
13069101	069	Villamagna	0.148643	2003	
13069102	069	Villa Santa Maria	0.153584	1982	
13069103	069	Pietraferrazzana	0.141345	1982	
13069104	069	Fallo	0.16895	1980	